

FOG. MET. NEG.

9702/20

ORIGINALE



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto C.2.

TERZA SEZIONE CIVILE

**OPPOSIZIONE
ESECUZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente - R.G.N. 11631/2017
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere - Cron. 9702
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - Rep.
- Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere - Ud. 06/02/2020
- Dott. PAOLO PORRECA - Rel. Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11631-2017 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA,
 , presso lo studio dell'avvocato
 che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

GENERALI ITALIA SPA , BANCO BPM SPA ;


- intimati -

2020
241

avverso la sentenza n. 2730/2016 del TRIBUNALE di
 TREVISO, depositata il 09/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
 consiglio del 06/02/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO
 PORRECA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ALBERTO CARDINO, che chiede che venga accolto il
motivo di ricorso;



A small, handwritten mark or signature located in the bottom right corner of the page.

Rilevato che

L'avvocato I si opponeva a norma dell'art. 617, cod. proc. civ., a un'ordinanza di assegnazione pronunciata all'esito di un pignoramento presso terzi, deducendo, per quanto ancora qui rileva, il mancato riconoscimento della voce di spese legali di cui all'art. 4, lettera e) del d.m. n. 55 del 2015, il mancato riconoscimento delle spese generali liquidate nel titolo esecutivo giudiziale oggetto dell'originario precetto, in suo favore quale distrattario, e il mancato riconoscimento dei compensi oggetto di recupero esecutivo al lordo e non al netto della ritenuta d'acconto;

il Tribunale rigettava l'opposizione osservando che la voce di spese di cui all'art. 4, lettera e) del d.m. n. 55 del 2014 doveva essere chiesta nell'ambito della fase esecutiva cui era relativa e, dunque, scorporata dal precetto, altrimenti ottenendosi due volte, poiché relativa sia alla disamina del titolo esecutivo, del precetto e delle relative relate, sia a quella del pignoramento, iscrizioni, trascrizioni, annotazioni, ispezioni ipotecarie e catastali e atti d'intervento;

avverso questa decisione ricorre per cassazione articolando un motivo;

il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;

Rilevato che

con l'unico motivo si prospetta l'omessa pronuncia sul mancato riconoscimento delle spese generali liquidate nel titolo esecutivo, e sul mancato riconoscimento dei compensi oggetto di recupero esecutivo al lordo e non al netto della ritenuta d'acconto, con conseguente erronea individuazione dello scaglione di riferimento per le spese processuali della fase esecutiva;

Rilevato che

il ricorso è fondato e va accolto;

risulta dagli atti, quali idoneamente riportati in ricorso ex art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., che il Tribunale ha omesso la pronuncia su entrambi i motivi di opposizione quale svolta, limitandosi ad affermare la non debenza doppia della voce di spese di cui in parte narrativa, prima in precetto e poi, non



essendovi stato adempimento, nella fase esecutiva che delle attività oggetto di autoliquidazione nell'intimazione prevede una liquidazione unitaria riferita sia alla disamina del titolo esecutivo, del precetto e delle relative relate, sia a quella del pignoramento, iscrizioni, trascrizioni, annotazioni, ispezioni ipotecarie e catastali e atti d'intervento (art. 4, lettera e) del d.m. n. 55 del 2014);

ai fini della valutazione della fondatezza "in iure" della domanda altrimenti da rigettare, salvi diversi accertamenti in fatto ostativi, in applicazione del principio di ragionevole durata processuale (Cass., 01/02/2010, n. 2313, Cass., 28/06/2017, n. 16171, Cass., 19/04/2018, n. 9693), può evidenziarsi che la ritenuta d'acconto dev'essere effettuata dal terzo pignorato quale sostituto d'imposta, a norma dell'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (in specie quale precisato dall'art. 15, comma 2, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), trattandosi del pagamento di prestazioni professionali da lavoro autonomo (cfr., in punto di pignoramento presso terzi, Cass., 08/02/2018, n. 3029, pag. 9, e, in generale, già Cass., 27/02/2009, n. 4785, e Cass., 24/03/1992, n. 3606);

quanto alle spese generali accordate nel titolo esecutivo giudiziale azionato, le stesse dovranno essere computate sui compensi ivi distintamente liquidati (Cass., 19/02/2018, n. 3970) e poi sulle spese di precetto e fase esecutiva, senza duplicazione ex art. 4 lettera e) del d.m. n. 55 del 2014, come stabilito dal Tribunale con statuizione non oggetto, infine, di censura in questa sede;

nell'appropriata sede sarà poi determinato il corretto scaglione di riferimento per le spese della fase esecutiva;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Treviso perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 6 febbraio 2020.

Il Presidente
Dott.ssa Roberta Vivaldi

Il Funzionario Giudiziale
Francesco CATANIA

DEPOSITO IN CANCELLERIA
oggi... 12 6 MAG 2020

Il Funzionario Giudiziale
Francesco CATANIA

